



CODICE DI COMPORTAMENTO dei FORNITORI AVIO

1. Relazioni Commerciali tra Avio e Fornitori

- 1.1 Avio garantisce a tutti i Fornitori pari opportunità e pari trattamento nella negoziazione e nella chiusura dei contratti di acquisto per beni o servizi.
- 1.2 I Fornitori verranno trattati tutti allo stesso modo in termini di: esattezza e trasparenza delle informazioni; uniformità di termini e condizioni di acquisto; criteri decisionali nell'assegnazione delle forniture.
- 1.3 I criteri decisionali per l'assegnazione delle forniture sono basati su dati tecnici ed economici e su indici di performance, quali :
- Puntualità nelle consegne.
 - Qualità delle forniture.
 - Capacità tecnica di produrre il bene oggetto della Richiesta di Offerta.
 - Capacità produttiva disponibile.
 - Tempo totale di produzione.
 - Competitività economica basata su elementi quali:

- prezzo
- costi non ricorrenti
- condizioni di pagamento
- condizioni di resa
- garanzie

2. Personale Avio ed ex Avio

2.1 I rapporti tra Avio e i suoi Fornitori in materia di assunzione da parte dei Fornitori stessi di dipendenti ed ex dipendenti Avio devono essere regolati nello spirito di massima trasparenza.

Il Fornitore si impegna, pertanto, a non sollecitare l'assunzione o l'instaurazione di una collaborazione a qualsiasi titolo (quali contratti di consulenza) con dipendenti ed ex dipendenti di Avio né direttamente né per interposta persona (quali "cacciatori di teste", agenti, procacciatori, società controllate o controllanti, ecc.)

2.2 Nel caso di contatto non sollecitato dal Fornitore, quest'ultimo deve informare Avio sull'intenzione di acquisire specifiche competenze, esistenti in persone che operano o che hanno operato in Avio, attraverso rapporti di lavoro subordinato o di consulenza con tali persone. Al fine di ottemperare alle norme a tutela dei dati personali (legge 675/96 e sue modifiche ed integrazioni) il Fornitore si impegna ad ottenere espressa autorizzazione del dipendente o ex dipendente alla comunicazione a Avio delle informazioni contenute nel presente articolo.

2.3 Il Fornitore dovrà tenere informata Avio, con comunicazione scritta entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente codice, e successivamente con cadenza semestrale, sul numero di dipendenti, consulenti, ex dipendenti di Avio utilizzati nel corso del semestre precedente.

2.4 Se dovessero emergere situazioni in contrasto con le linee guida sopra indicate, il Fornitore si impegna a collaborare in buona fede con Avio al fine di risolvere eventuali problematiche e di salvaguardare comunque il rispetto degli interessi Avio.

2.5 L'inosservanza di quanto previsto ai paragrafi precedenti verrà considerata da Avio come atto di sleale concorrenza che può dare origine all'interruzione dei rapporti di fornitura.

3. Regalie

3.1 Il Fornitore non deve fare promesse o versamenti di somma o beni in natura di qualsiasi entità o valore non simbolico ai dipendenti di Avio, ai suoi legali rappresentanti, ad Agenti ed a Rappresentanti, diretti a promuovere o favorire interessi del Fornitore o che possano comunque apparire come diretti a tale scopo.

3.2 Il Fornitore non deve eludere le prescrizioni del paragrafo precedente ricorrendo a forme diverse di liberalità o benefici, come ad esempio facilitazioni od altri benefici a congiunti o Società, associazioni od enti nei quali il dipendente Avio, suoi legali rappresentanti, Agenti e Rappresentanti abbiano qualche interesse.

3.3 Il Fornitore deve predisporre una procedura interna atta a prevenire e rilevare possibili violazioni di quanto espresso nei precedenti paragrafi, nonché verificarne l'effettiva applicazione da parte dei propri dipendenti, consulenti, agenti, procacciatori o simili.

- 3.4 Se il Fornitore ha ragione di credere che siano occorse delle violazioni in merito ai contenuti dei paragrafi precedenti, deve comunicare immediatamente la violazione al responsabile degli Acquisti della Avio.
- 3.5 Il Fornitore dovrà collaborare ad ogni verifica condotta su possibili violazioni.
- 3.6 Se il Fornitore verrà meno a quanto indicato nei paragrafi precedenti, esso potrà essere soggetto alla cancellazione dall'albo dei Fornitori di Avio.

4. Proprietà intellettuali e Dati Riservati

- 4.1 Avio non fornirà Informazioni Riservate (come definite dall'art. 7) qualora il fornitore non sottoscriva un "Non Disclosure Agreement" volto a prevenirne un uso improprio.
- 4.2 Il "Non Disclosure Agreement" di cui al paragrafo precedente tutelerà in condizioni di assoluta reciprocità le Informazioni Riservate trasmesse dal Fornitore a Avio.
- 4.3 La regolamentazione delle "Proprietà Intellettuali" sarà definita all'interno delle Condizioni Generali di Acquisto e dei Long Term Purchase Agreement.

5. Agenti e Rappresentanti

- 5.1 Avio incoraggia il contatto diretto con i Fornitori, evitando, ove possibile, l'uso di agenti e/o rappresentanti, procacciatori d'affari o simili.
- 5.2 I Rappresentanti hanno gli stessi obblighi dei Fornitori.
- 5.3 I Rappresentanti che violano le regole ed i comportamenti del presente Codice di Comportamento saranno ritenuti responsabili, solidalmente con le ditte rappresentate, di eventuali danni provocati a Avio.

6. Pubblicità, uso del nome Avio

- 6.1 Avio deve essere informata dell'eventuale uso del suo nome, logo o qualsiasi riferimento che possa chiaramente individuare la società, per pubblicità alle attività dei Fornitori sia attraverso attività commerciali sia attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione (carta stampata, televisione, internet, ecc).
- 6.2 I fornitori non possono usare il nome di Avio o fare riferimento, a scopi pubblicitari (ad es. per dare garanzie implicite di qualità/affidabilità), a prodotti forniti a Avio, senza avere prima avuto formale autorizzazione scritta.



- 6.3 I fornitori devono ricevere formale autorizzazione scritta prima di esporre beni o manufatti di disegno Avio o prodotti su specifiche Avio.

7. Definizioni

- 7.1 Ai fini del presente codice di comportamento, le espressioni qui richiamate avranno il seguente significato:

Informazioni Riservate si intendono i documenti, i materiali, le informazioni (ivi comprese le Proprietà Intellettuali) scambiati, in forma scritta o orale, tra il Fornitore e Avio.

Avio si intende Avio S.p.A., le sue controllate, le controllanti, le partecipate, nonché ogni joint venture, raggruppamento temporaneo di imprese, raggruppamento di scopo o simili di cui Avio sia membro, socio, azionista o simili.

Fornitore si intende non la sola società, ditta individuale, libero professionista o simili, nella persona del titolare e/o legale rappresentante generale o speciale, ma altresì i suoi dipendenti, consulenti, agenti, rappresentanti, procacciatori o simili.

Proprietà Intellettuali si intendono i brevetti, richieste di brevetti, marchi, copyright, know-how o simili.

CGA si intendono le Condizioni Generali di Acquisto della Avio (A0217, edizione 13 aprile 2006).

LTPA si intende, quando in essere, il documento contrattuale tra Avio ed il Fornitore che regola le forniture a lungo termine (Long Term Purchase Agreement).

Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso integralmente il contenuto del presente codice etico che firma in segno di piena accettazione e benestare.

.....

1. GENERALITÀ

1.1 Le seguenti condizioni generali si applicano a tutte le forniture di materiali, attività di trasformazione su materiale Avio e/o servizi acquistati da Avio per utilizzo nei propri prodotti e/o per l'utilizzo operativo degli stessi (di seguito "Fornitura").

1.2 L'Ordine è emesso da Avio e non è cedibile, in tutto o in parte, a terzi.

1.3 L'Ordine s'intende accettato dal Fornitore al ricevimento da parte di Avio, entro 30 gg. dalla data di emissione dell'Ordine, dell'accettazione scritta e senza riserve da parte del Fornitore. Passati i 30 gg. dalla data di emissione dell'Ordine ed essendo stata effettuata nel frattempo la prima consegna della Fornitura richiesta nell'Ordine, verrà il principio del silenzio assenso per cui l'Ordine sarà considerato integralmente accettato senza riserve dal Fornitore. Se il Fornitore solleva eccezioni, antecedentemente alla consegna della prima Fornitura oggetto dell'Ordine, ma non oltre 30gg. dalla data di emissione dell'Ordine, l'Ordine stesso non potrà intendersi perfezionato fino ad approvazione da parte di Avio delle eccezioni sollevate. In mancanza di accettazione da parte di Avio delle eccezioni sollevate dal Fornitore, l'Ordine s'intenderà non perfezionato senza alcun onere per Avio per eventuali azioni intraprese dal Fornitore nel frattempo.

1.4 Nel caso in cui gli Ordini riportano la seguente dichiarazione "Il materiale (o prestazione) oggetto del presente Ordine è destinato alle costruzioni aerospaziali militari ed è pertanto soggetto alla sorveglianza dell'Autorità Militare", il Fornitore si dovrà attenere alle disposizioni specifiche che venissero emesse in materia dalle competenti autorità dopo l'emissione dell'Ordine.

1.5 Nel caso in cui, in ambito di quanto previsto dalla Legge N° 646/82, 726/82, 936/82 e 55/90 emanate dal D.L. 324 del 13/11/80 e dal D.L. N° 5 del 12/1/81, l'esito degli accertamenti negasse l'autorizzazione a Avio all'Ordine, lo stesso sarà da ritenersi nullo a tutti gli effetti senza oneri di alcun genere per Avio. Nel caso la Fornitura fosse già avvenuta, in tutto od in parte, i materiali ricevuti da Avio verranno considerati scarto a carico del Fornitore.

1.6 L'eventuale inadempienza del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti degli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori ovvero alla inosservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori, darà facoltà a Avio di procedere alla risoluzione (ex art. 1456 c.c.) dell'Ordine, fermo restando il risarcimento di ogni danno subito da Avio.

2. DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE

2.1 I disegni, capitoli, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che Avio mette a disposizione del Fornitore - compreso quanto eventualmente realizzato dal Fornitore stesso e venduto a Avio (qui di seguito denominato "Attrezzature") restano di proprietà della Avio stessa e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dell'Ordine.

2.2 Il Fornitore - salvo che per l'esecuzione dell'Ordine - non può copiarli o riprodurli né trasmetterli o consentirne l'utilizzazione a terzi, senza l'autorizzazione scritta di Avio.

2.3 Il Fornitore riconosce per illeciti, al di fuori della Fornitura, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di disegni, modelli, campioni forniti da Avio, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della Avio o dei suoi Partners.

2.4 Il Fornitore prenderà le misure necessarie per la buona conservazione delle attrezzature, dei modelli e dei campioni, e provvederà a proprie spese alla loro manutenzione, ivi comprese tutte le verifiche, controlli, conformità prescritti dalla legge di volta in volta in vigore.

2.5 Il Fornitore provvederà all'assicurazione delle Attrezzature contro rischi di incendio e furto con polizza specifica oppure facendole rientrare nella polizza di assicurazione generale del proprio stabilimento.

2.6 Il Fornitore deve segnalare alla Avio le riparazioni straordinarie e le sostituzioni eventualmente occorrenti. Qualora tali interventi non siano imputabili a trascuratezza o a danni provocati dal Fornitore, e salvo diversi accordi, la spesa verrà sostenuta da Avio.

2.7 A fine della Fornitura tutte le Attrezzature di proprietà Avio e tutta la documentazione tecnica prodotta da Avio per la Fornitura saranno restituite, a propria cura e spese, dal Fornitore ad Avio.

2.8 Quanto previsto ai commi 2.2, 2.3 e 2.4 vale anche nel caso in cui le attrezzature siano di proprietà del Fornitore, in quanto queste debbono intendersi utilizzabili esclusivamente per le Forniture destinate a Avio. In questo caso il Fornitore provvede a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al rifacimento (se necessario), nonché alla conservazione a sue spese, delle attrezzature per un periodo di 10 anni dopo la fine della produzione.

2.9 Se Avio riceve dal Fornitore disegni ed altri documenti tecnici, non può né utilizzarli per l'eventuale produzione del prodotto, né comunicarne il contenuto a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Fornitore.

3. MATERIALE IN ACQUISTO

3.1 Tutto il materiale approvvigionato dal Fornitore dovrà essere, anche dove non espressamente specificato, in accordo ai migliori standard dell'industria aerospaziale ed il Fornitore dovrà essere sempre in grado di fornire ad Avio tutta la documentazione esplicitamente richiesta o non da Avio, che ne attesti la qualità richiesta.

3.2 Il Fornitore ha l'obbligo di collaudarlo e di verificarne la rispondenza ai migliori standard dell'industria aerospaziale e provvedere ad opportuna assicurazione dello stesso contro incendio e furto.

4. CONSEGNA

4.1 Salvo quanto diversamente indicato nell'Ordine, i termini di consegna e di trasferimento del rischio della Fornitura dal Fornitore ad Avio si intendono DDU, presso i magazzini e/o stabilimenti destinati, in accordo con la regalia della International Chamber of Commerce contenute negli INCOTERMS, edizione 2000.

4.2 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, il trasporto, la spedizione e la consegna della Fornitura devono avvenire in conformità alle istruzioni di Avio.

4.3 Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni e/o delle eventuali penalità derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.

4.4 Avio è tenuta a ricevere unicamente i quantitativi ordinati ed indicati nell'Ordine. L'eventuale ricezione da parte di Avio di quantità diverse dall'ordinato dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente.

Ogni eccedenza che non sia stata preventivamente accettata per iscritto da Avio sarà restituita al Fornitore a spese e a rischio dello stesso.

I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né anticipi.

Avio si riserva la facoltà di respingere al Fornitore forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo i costi di magazzino.

Il pagamento di Forniture pervenute in anticipo avverrà comunque in accordo con i programmi di consegna concordati.

Avio si riserva comunque il diritto di variare od annullare in qualunque momento le quantità ordinate o le date di consegna. Avio riconoscerà al Fornitore i costi e le spese dimostrabili già sostenute in buona fede dallo stesso prima di dette variazioni e non recuperabili dallo stesso.

Il Fornitore si impegna a rispettare esattamente e puntualmente, ad ogni invio, le istruzioni relative ai documenti di Qualità richieste a seconda dei casi dall'istruzione 0070Q, ovvero da Norme o Istruzioni specificate sull'Ordine.

In caso di ritardo o mancata consegna non dovuta a cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a notificare tempestivamente per iscritto ad Avio i motivi degli stessi, indicando nel contempo la nuova data di consegna. La disponibilità o meno di tale informazione sarà tenuta in debito conto nell'applicazione delle penalità per ritardi di consegna di cui all'art. 8 delle presenti condizioni.

5. QUALITÀ DELLE FORNITURE

5.1 Il Fornitore dichiara di avere, e si impegna a mantenere, un Sistema di Gestione per la Qualità in linea con quanto indicato nelle norme e istruzioni di qualità Avio che lo stesso dichiara di conoscere.

In particolare, il Fornitore dovrà certificare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alle norme internazionali, rilasciate da un organismo accreditato, in accordo a quanto stabilito dal Manuale 0070Q delle forniture Avio, ovvero da altre Norme od Istruzioni specificate sull'Ordine.

5.2 La semplice consegna dei prodotti ordinati non significa accettazione da parte di Avio della Fornitura, che avviene solamente dopo l'accertamento, da parte degli Enti di controllo qualità Avio, delle sue effettive condizioni (quantità e qualità) e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la documentazione in accompagnamento, secondo quanto richiesto all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

E' facoltà del Fornitore - previa autorizzazione di Avio - inviare proprio personale presso gli stabilimenti Avio, per prendere eventualmente visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel collaudo al ricevimento.

5.3 La denuncia di eventuali vizi e/o difetti della Fornitura, compresa la documentazione in accompagnamento, potrà in ogni caso essere fatta da Avio durante tutto il periodo di garanzia.

5.4 "Vizi occulti": Se durante la vita industriale della Fornitura ed al di là del periodo di garanzia, dovessero emergere "vizi occulti" riconducibili, a titolo esemplificativo, a carenze dei materiali o delle lavorazioni e controlli effettuati dal Fornitore, Avio si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del materiale fornito e/o la modifica delle lavorazioni o controlli eseguiti e/o la partecipazione ai maggiori costi/danni sostenuti da Avio in conseguenza di detto materiale incluso le ore di lavorazione effettuate prima di manifestarsi del vizio stesso. Il Fornitore rinuncia espressamente alla facoltà di eccipire la decadenza per mancata denuncia dei vizi entro i termini stabiliti dalla legge.

In presenza di Forniture non accettate al ricevimento o comunque rivelatesi affette da vizi, Avio avrà, a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:

- recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore ed a carico dello stesso;
- addebitare al Fornitore il costo di riparazione a cura di Avio o del proprio Cliente finale, previo accordo con il Fornitore stesso;
- chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
- rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione;

5.5 In caso di materiale fornito da Avio in conto lavoro, nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali, purché non occulti. Al Fornitore verrà inoltre addebitato il relativo materiale al netto di un eventuale valore recuperabile.

6. GARANZIA

6.1 Il Fornitore garantisce la Fornitura esente da qualsiasi vizio e/o difetto dovuto a lavorazioni errate o non conformi ai requisiti applicabili oppure al materiale usato

- 10.2 (anche se fornito da Avio in conto lavoro), per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricezione presso Avio.
- 6.2 Per tutte le difettosità emerse e segnalate durante il periodo di garanzia, Avio ha diritto di richiedere, oltre a quanto previsto al comma 5.4, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del prodotto acquistato (quali, a mero titolo esemplificativo, l'incasso delle spese per fermi produzione, campagne di richiamo verso i Clienti di Avio ecc.), quando le circostanze dimostrino che il Fornitore ha trascurato di osservare quelle regole di prudenza e diligenza normalmente richieste nell'ambito della sua attività professionale.
- 6.3 La garanzia del Fornitore non si estende ai prodotti fabbricati con materiale fornito da Avio che risultasse difettoso per vizi occulti, nonché ai prodotti che risultassero manomessi o non utilizzati da Avio in modo conforme alle condizioni di impiego previste.
- 6.4 Nel caso in cui Avio fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile (compresa la "Product Liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza delle difettosità, non conformità o non affidabilità della Fornitura, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne Avio e a risarcire i danni eventuali subiti dalla medesima. Avio è tenuta ad informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del particolare fornito dal Fornitore.
7. **MODIFICHE DELLA FORNITURA**
- 7.1 Avio si riserva di richiedere la modifica dei prodotti ordinati e/o l'annullamento delle forniture che non potessero più essere utilizzate nei suoi cicli produttivi. Eventuali oneri che dovessero insorgere per il Fornitore in conseguenza di dette modifiche saranno valutati caso per caso ma, comunque, non saranno riconosciuti da Avio indennizzi per mancato guadagno del Fornitore.
8. **RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ RELATIVE**
- 8.1 I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, abilitano Avio ai sensi dell'art. 1382 C.C., ad applicare una penalità in ragione del 3% del valore della Fornitura non consegnata per ogni settimana intera di ritardo (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni), sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordinazione.
- 8.2 Qualora il ritardo superasse 25 giornate lavorative, Avio, salvo sempre il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:
- ritenere annullato di pieno diritto l'Ordine nel qual caso basterà che Avio ne dia notizia al Fornitore, essendo la stessa esonerata dall'offerta di cui al primo capoverso dell'art. 1517 C.C.;
 - approvigionare altrove ed in qualunque tempo il prodotto oggetto della fornitura (e, ciò anche all'insuori dei casi previsti dall'art. 1516 C.C.) a spese e rischio del Fornitore.
9. **FORZA MAGGIORE**
- 9.1 Nel caso in cui il puntuale adempimento dell'Ordine sia impedito da un evento di forza maggiore, la Parte colpita da detto evento non risponderà di tale inadempimento per un periodo di tempo da concordarsi tra le Parti, avendo riguardo alla natura dell'evento medesimo.
- 9.2 Un evento di forza maggiore non può essere invocato laddove sia insorto successivamente alla scadenza del termine per l'adempimento originariamente pattuito.
- 9.3 La Parte colpita dall'evento di forza maggiore dovrà dare immediata comunicazione scritta all'altra Parte entro tre (3) giorni dal verificarsi dell'evento, dichiarando la natura dell'evento di forza maggiore e le ragioni che causano il ritardo o l'impossibilità di adempire l'Ordine. Essa sarà chiamata a porre in essere tutti i provvedimenti ragionevolmente atti a evitare o minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore.
- 9.4 Ai fini del presente articolo si intenderà come evento di forza maggiore ogni evento al di fuori della ragionevole sfera di controllo della Parte colpita da detta circostanza, e tale da pregiudicare la corretta esecuzione di una o più delle prestazioni oggetto dell'Ordine, come ad esempio: calamità naturali, guerre, atti terroristici, epidemie.
- Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore quando è generale, di carattere nazionale, regionale o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.
- 9.5 Qualora la circostanza di forza maggiore sia ragionevolmente tale da non consentire ad Avio di far fronte ai propri fabbisogni e necessità e sia tale da causare una sospensione della produzione, Avio avrà la facoltà recedere dall'Ordine, ovvero approvvigionarsi temporaneamente delle merci oggetto dell'Ordine presso fornitori terzi, laddove egli ritenga a proprio insindacabile giudizio che detta soluzione risulti fattibile e non irragionevolmente onerosa.
- 9.6 E' precisato che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi del Sub Fornitore.
10. **FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA**
- 10.1 Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini, dovrà riportare:
- il numero dell'Ordine ripetibile sull'Ordine;
 - il numero dell'Ordine ed il numero dei rimessi relativi, il numero di riga dell'Ordine cui la fattura si riferisce;
 - l'elencazione dei prodotti consegnati, nella progressione dei rimessi;
 - l'appoggio bancario completo delle coordinate.
- Le Forniture, ai sensi della vigente legislazione, dovranno essere accompagnate sempre da rimessi (originale più una copia per uso amministrativo) contenenti le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno oppure simbolo Avio, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di Ordine, numero di riga, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'Ordine.
- Ciascun rimesso dovrà contemplare le forniture relative ad un solo Ordine.
- Nel caso in cui la merce non venga spedita in Avio, la bolla di accompagnamento del materiale dovrà essere inviata all'indirizzo indicato sull'Ordine.
- PAGAMENTI**
- Avio procederà al pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente a:
- completamento, con esito positivo, dei controlli di accettazione di cui all'art 5 delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto relativo alla "Qualità delle Forniture";
 - ricevimento di un estratto conto mensile elencante le fatture in scadenza entro il mese successivo, con l'indicazione dell'appoggio bancario completo delle coordinate.
- Il pagamento deve intendersi comprensivo di costi di imballaggio e trasporto; i termini di pagamento potranno essere modificati solo previo accordo scritto tra Avio e il Fornitore.
- E' fatto espresso divieto al Fornitore di emettere traite e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se traite e/o ricevute bancarie venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.
- Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
- Nel caso in cui il Fornitore ceda o deleghi sotto qualsiasi forma il credito derivante dalla Fornitura, Avio sarà legittimata a trattenerne a titolo di risarcimento una somma pari al 3% dell'importo della fattura ceduta.
- Qualora Avio ritardasse il pagamento di oltre 30 (trenta) giorni lavorativi, il Fornitore sarà legittimato ad un interesse di mora pari al tasso Euribor maggiorato di 1 (uno) punto.
- DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE**
- Il Fornitore è tenuto a comunicare a Avio se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia della Fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi.
- Inoltre, in base ai risultati delle indagini esperte (a cura del Fornitore) nel settore di destinazione dei prodotti commessi, è altresì tenuto a non eseguire le Forniture in contravvenzione a brevetti o licenze appartenenti a terzi e si assume l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi, che dovessero sorgere su tale materia.
- Il Fornitore è sollevato da ogni responsabilità quando la progettazione e/o la tecnologia siano fornite da Avio la quale, in tal caso, si assume la responsabilità e l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi che protestino violazioni di diritti di proprietà industriale.
- Salvo diversa preventiva pattuizione scritta nel momento in cui lo studio e/o la fornitura del particolare vengono proposti o accettati dal Fornitore, salva, ove del caso, l'applicazione dell'art. 2, salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di proprietà industriale comunicati a Avio in conformità con il precedente comma 12.1, nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un particolare oggetto di un ordine da parte di Avio, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a Avio e, su richiesta di quest'ultima, metterà a disposizione della medesima ogni documentazione e informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. In relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di proprietà industriale, si intenderanno automaticamente concessi a Avio il diritto di licenza per la produzione (diretta o per tramite di terzi), la vendita e l'uso in Italia e all'estero, per impiego su prodotti Avio.
- Il Fornitore si obbliga ove richiesto da Avio, a chiedere l'idonea privativa dell'invenzione in Italia e nei principali paesi esteri, oppure a consentire a Avio di farlo, in nome e per conto del Fornitore.
- Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di Avio, l'invenzione o i relativi titoli di proprietà industriale, i disegni e in genere i risultati tecnici saranno di proprietà di Avio, sempreché l'incarico sia stato affidato a titolo oneroso.
- Con esclusione della proprietà intellettuale già di proprietà del Fornitore prima dell'esecuzione dell'Ordine o sviluppata/acquisita durante il periodo di esecuzione ma non correlata all'attività richiesta da Avio (Supplier background technology), Avio avrà ogni diritto di proprietà intellettuale incluso in ogni materiale che sia sviluppato, concepito, scritto, creato, sviluppato, trasformato e/o consegnato dal Fornitore alla Avio durante la Fornitura ivi compresi, senza limitazione alcuna, relazioni, prodotti, software e/o la relativa Documentazione creati sviluppati e/o consegnati dal Fornitore salvo diverso accordo nell'Ordine. Avio sarà pertanto proprietaria di tutta la proprietà intellettuale, ivi compresi tutti i copyright, sviluppi, invenzioni, scoperte, miglioramenti, idee, tecniche, tecnologie e/o know-how presente nella Fornitura.
- Il Fornitore concede alla Avio il diritto e la licenza non esclusiva, permanente e non trasferibile dell'uso del software, know-how e copyright che, in deroga al precedente paragrafo, rimane di proprietà esclusiva del Fornitore.

- 12.9 La licenza di cui al punto precedente, comprende il diritto di usare tale prodotto ad uso esclusivamente interno ed, in merito alla Documentazione, di farne delle copie e utilizzarle nell'ambito solo del Cliente e non potendo quindi essere consegnato a terzi.
- 12.10 Non sono considerati terzi (e si considera uso interno per la finalità del presente articolo) le società del Gruppo Avio, ossia le società controllanti di o controllate da Avio, le società collegate ad Avio e quelle sotto il comune controllo della stessa società controllante Avio.
- 12.11 L'apposizione del(i) nome(i) e/o marchio(i) di Avio sul materiale oggetto dell'Ordine, ovvero del(i) nome(i) e/o marchio(i) del Fornitore dovrà avvenire in conformità a quanto pattuito per iscritto con Avio, fatti salvi eventuali obblighi di marchiatura stabiliti dalle normative vigenti.
- 12.12 L'utilizzo del(i) marchio(i) di Avio o del Fornitore nello svolgimento di attività commerciale, pubblicitaria e quant'altro, non potrà avvenire salva autorizzazione scritta della controparte.
- 13 LAVORO MINORILE**
- 13.1 Poiché Avio intende intrattenere rapporti esclusivamente con imprese che garantiscono il rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza secondo i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, il Fornitore assicura e garantisce che i beni o servizi contemplati dall'Ordine non sono e non saranno ottenuti usando lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento o lavoro minorile da parte di soggetti di età inferiore a quella prevista per l'avviamento al lavoro dalle norme del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore ai quattordici anni, fatta salva le sole eccezioni espressamente previste dalle Convenzioni OIL nn. 138 del 1973; 59 del 1937 e 5 del 1919 o in violazione dei salari minimi, degli orari di lavoro o straordinari previsti dalle leggi del luogo nel quale la prestazione è eseguita.
- 13.2 Il Fornitore garantisce che i beni forniti in accordo all'Ordine possono essere esportati in tutto il mondo, inclusi in quei Paesi che proibiscono l'importazione dei beni prodotti con lavoro minorile, lavoro forzato o coatto, servitù per debiti ed asservimento.
- 13.3 Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente i principi di cui al precedente paragrafo ed a farli osservare da qualsiasi terzo con il quale intrattienga rapporti per l'esecuzione della presente fornitura, inserendo nei relativi contratti una clausola di contenuto corrispondente a quella di cui sopra e verificandone l'osservanza.
- 14. DIVIETO DI PUBBLICITÀ**
- 14.1 Per qualunque pubblicità od operazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con Avio, il Fornitore dovrà chiedere preventivamente espressa autorizzazione ad Avio.
- 14.2 Avio deve essere informata dell'eventuale uso del suo nome per pubblicità alle attività del Fornitore sia attraverso attività commerciali sia attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione (carta stampata, televisione, internet, ecc).
- 14.3 Il Fornitore non può usare il nome di Avio o fare riferimento, a scopi pubblicitari (ad es. per dare garanzie implicite di qualità/affidabilità), a prodotti forniti ad Avio, senza avere prima avuto formale autorizzazione scritta.
- 14.4 Il Fornitore deve ricevere formale autorizzazione scritta prima di esporre beni o manufatti di disegno Avio o prodotti su specifiche Avio.
- 15. PRIVACY (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)**
- 15.1 Ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ai sensi dell'art. 13 AVIO S.p.A. Titolare del trattamento, comunica quanto segue:
- 15.2 I dati personali del Fornitore sono raccolti, registrati, rinviati, memorizzati e utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del Contratto nonché per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di tutela e gestione del credito;
- 15.3 il conferimento dei suddetti dati è facoltativo ma è comunque necessario ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti di fornitura;
- 15.4 un eventuale rifiuto al conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità di instaurare o mantenere rapporti di natura commerciale;
- 15.5 i predetti dati possono essere comunicati, ovvero può essere data possibilità di accesso a Società terze incaricate di svolgere attività amministrative, finanziarie, fiscali e legali, a eventuali Società di consulenza di cui Avio potrà avvalersi, Enti, Consorzi, Associazioni, Istituti Bancari aventi finalità di tutela del credito, nonché a soggetti incaricati della revisione del bilancio di Avio e alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i dati personali potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati nominati da Avio nell'ambito degli atti preposti all'adempimento del contratto;
- 15.6 responsabile del trattamento ex art. 29, D. Lgs. 196/2003 è il responsabile pro-tempore dell'Ente Relazioni Industriali che, tra l'altro, è il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del sopra menzionato Decreto Legislativo;
- 15.7 il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione, nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico (allegato B al D. Lgs. 196/2003), delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dagli artt. 24 e 35 del D. Lgs. 196/2003;
- 15.8 i dati sono conservati presso Avio con sede in Riva di Torno, Via I Maggio 99 per il tempo prescritto dalle norme applicabili;
- 15.9 l'elenco completo e aggiornato dei responsabili designati da Avio potrà essere richiesto in visione scrivendo al sopra citato responsabile presso la sede Avio.

Avio rammenta infine che l'art. 7 D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

16. Recesso e Risoluzione dell'Ordine

16.1 Avio può recedere dall'Ordine, anche parzialmente, a sua discrezione, mediante semplice comunicazione scritta della sua intenzione al Fornitore, senza obbligo di fornire giustificazione alcuna.

16.2 In aggiunta a quanto già stabilito nei punti 1.6, 8.2 e 13.3, Avio avrà diritto di risoluzione, con effetto immediato e di pieno diritto, dell'Ordine mediante semplice notifica scritta al Fornitore, quando il Fornitore sia inadempiente:

- (i) rispetto alle patture dell'Ordine e non intraprenda le azioni necessarie per innanzi tali inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla notifica scritta delle stesse, ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per ripara alle inadempienze notificate;
- (ii) nei confronti dei propri dipendenti degli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori;
- (iii) rispetto alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

16.3 Il Fornitore interromperà immediatamente l'esecuzione della Fornitura intraprendendo ogni necessaria azione presso i Sub Fornitori relativamente alle parti date in subappalto e continuerà con diligenza l'esecuzione della parte di Fornitura non oggetto di recesso. Comunque il Fornitore, o chi agisce in nome e per conto suo, in caso di risoluzione da parte di Avio continuerà, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 18, a garantire ad Avio il corretto svolgimento della propria attività, continuando a fornire, a titolo gratuito, gli strumenti idonei in tal senso.

16.4 In ogni caso di recesso totale o parziale, o di risoluzione di cui sopra e fatto salvo ogni altro diritto di Avio verso il Fornitore, Avio avrà il diritto di prendere possesso in tutto od in parte della parte della Fornitura oggetto del recesso in possesso del Fornitore quale che sia il suo stadio di completamento, ed utilizzarla per fare completare ad altri la parte di Fornitura oggetto del recesso; commissionare ad altri la Fornitura di prodotti equivalenti; addebitare al Fornitore tutte le opere ed i costi addizionali sostenuti da Avio in accordo a quanto qui previsto per l'ottenimento della Fornitura rispetto al prezzo stabilito nell'Ordine.

16.5 In caso di recesso di cui al comma 16.1, e per quanto si riferisce alla parte di Fornitura non oggetto di recesso, si applicheranno le seguenti patture:

- (i) le patture d'Ordine rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di Fornitura non oggetto di recesso;
- (ii) l'appropriata riduzione del prezzo d'Ordine, a seguito della riduzione dello scopo della Fornitura, sarà stabilita sulla base dei componenti del prezzo o dei prezzi unitari indicati nell'Ordine, ove previsti, o altrimenti sarà negoziata tra le Parti;
- (iii) Avio avrà il diritto di operare ritenute sulle somme dovute o che saranno in seguito dovute al Fornitore in un ammontare tale da garantire ragionevolmente a Avio il recupero delle somme che possano risultare in seguito a carico del Fornitore nei termini di cui ai precedenti commi 16.2 e 16.3.

16.6 Nessuna controversia tra il Fornitore e Avio in merito al recesso od in conseguenza della stessa sollevata il Fornitore dall'obbligo di mettere a disposizione di Avio la parte di Fornitura oggetto di recesso o la parte della stessa richiesta da Avio nei termini di cui al comma 16.4-i).

16.7 Ove le Parti riconoscano che eventi di forza maggiore ritardino le consegne previste per un periodo superiore a 3 mesi o impediscano definitivamente il proseguimento ed il completamento della Fornitura, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta all'altra in merito. In tal caso le parti collaboreranno al migliore utilizzo di quanto già realizzato dal Fornitore a fronte dell'Ordine prima della cancellazione.

16.8 Nell'eventualità che il Fornitore richieda l'interruzione della Fornitura, il Fornitore dovrà gestire la continuità di produzione dei particolari oggetto di fornitura Avio per un periodo di tempo sufficiente a qualificare un nuovo Fornitore ed a permettere l'entrata in produzione senza discontinuità per Avio.

16.9 Il Fornitore dovrà dare tutta l'assistenza tecnica, logistica e produttiva per assicurare una transizione di quanto da lui già fornito al nuovo Fornitore senza creare discontinuità di approvvigionamento per Avio.

17. PREZZI D'ORDINE

17.1 I prezzi indicati sull'Ordine sono fissi: sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.

17.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Avio solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

17.3 In nessun caso il Fornitore avrà diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi per l'esecuzione della Fornitura intervenuti a causa di eventi di forza maggiore.

17.4 La richiesta di incremento dei prezzi da parte del Fornitore, non giustificata dalle richieste di mercato può portare alla cancellazione dell'Ordine stesso da parte di



CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

A0217

Edizione 13 Aprile 2006

Avio, ai sensi e agli effetti dell'articolo 16, alle condizioni in vigore della Fornitura stessa.

17.5

Il Fornitore dichiara e garantisce che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni. In caso di violazione si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi sanciti dal Digs. 23/1/2002 della data di rescossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Avio debba ancora effettuare, nonché dalla eventuale garanzia fornita dal Fornitore per la buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

18.

PROCEDURE CONCORSUALI, STORNO DI PERSONALE E CLAUSOLA DI NON CONCURRENZA

18.1

Qualsiasi rapporto contrattuale tra le Parti s'intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva di una Parte. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse della Parte non oggetto di tali procedure, la quale potrà rinunciarvi entro 15 (quindici) giorni dall'avveramento dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.

18.2

Il Fornitore si obbliga nei confronti di Avio, anche in nome e per conto dei suoi sub fornitori, a non promuovere, senza il preventivo consenso scritto della stessa Avio, dimissioni o indirettamente, alcuna azione al fine di contattare ed assumere dipendenti di Avio che siano stati coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine.

18.3

Quando detto non escluda che il Fornitore potrà assumere un dipendente di Avio, senza che sia richiesto alcun consenso preventivo, qualora il rapporto di lavoro tra il dipendente e Avio sia cessato da più di un anno.

18.4

In caso di violazione di quanto disposto nei precedenti comma 18.2 e 18.3, il Fornitore riconoscerà ad Avio, a titolo di penale, una somma equivalente alla retribuzione lorda corrisposta al dipendente nell'ultimo anno precedente il trasferimento.

18.5

Il Fornitore si impegna a non contattare direttamente o indirettamente i Clienti di Avio e/o i clienti di quest'ultimi.

19.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1

Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, nonché i Contratti in essere tra le parti per effetto degli Ordini, saranno interpretati e governati secondo la legge italiana, con esclusione di esclusione delle sue disposizioni relative ai conflitti di sistemi di diritto e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni eventualmente applicabili.

Le Parti espressamente convergono che ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto/e/o degli Ordini sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Dichiariamo di aver preso visione e di essere d'accordo sulle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

PER ACCETTAZIONE

Timbro
e
Firma

Data

In particolare, dopo aver esaminato il contenuto, approviamo specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., le seguenti clausole delle suddette Condizioni Generali d'Acquisto: 1 (generalità); 2.1, 2.2 (proprietà e riproducibilità disegni e documenti tecnici), 4 (consegna), 5 (qualità delle forniture), 6 (garanzia), 7 (modifiche della fornitura), 8 (ritardi di consegna e penalità relative), 11.3, 11.4, 11.5 (divieto emissione tratte e non cedibilità crediti), 12 (diritti di proprietà industriale), 14 (divieto di pubblicità), 16 (Risoluzione dell'Ordine -cancellazione totale o parziale), 17 (prezzi d'Ordine) 18 (procedure concorsuali) 19 (legge applicabile e foro competente).

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA

Timbro
e
Firma

Data